unione dei comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

ID. 333631

Pratica: 2015/V 1 1/000002

Lugo,31/03/2015

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 264

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: N. 2 RICORSI AL TRIBUNALE DI RAVENNA - GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSI DAI DIPENDENTI M.C. E G.S. PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI LORO INFLITTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL PROF. AVV. CARLO ZOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamati:

- la delibera consiliare n. 9 del 12.3.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2014-2016 e il documento unico di programmazione (DUP) 2014-2016 (D.Lgs. n.118/2011 – Schemi sperimentali D.P.C.M. 28.12.2011);
- la delibera di giunta n.79 del 24.4.2014, con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance- piano dettagliato degli obiettivi 2014-2016 (art.197, comma 2, lettera a, del D.Lgs.267/2000 e art.10 del D.Lgs. 150/2009);
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali (G.U. serie generale n. 301 del 30.12.2014);
- la delibera di giunta dell'Unione n. 8 del 22.1.2015, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la gestione e l'esercizio provvisorio con schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011, la quantificazione degli incassi vincolati al 1.1.2015 e l'autorizzazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015

- la delibera della Giunta dell'Unione n. 53 del 26/03/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione armonizzato 2015/2017 e del documento unico di programmazione 2015/2017;
- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*, il quale prevede che gli enti locali possano effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 dell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;

Considerato che:

- con ricorso depositato il 19/1/2015 – Fasc. 129/2015, notificato tramite posta certificata in data 4/2/2015 (agli atti con prot. 4747 del 5/2/2015) la Sig.ra M.C., Istruttore di Vigilanza, Cat. C categoria economica C2, ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Ravenna, Giudice del Lavoro per ottenere:
  - l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento prot. ris. 125 del 5/12/2014 disposto dal Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento stesso;
  - la condanna nei confronti dell'Unione alla restituzione degli importi eventualmente nel frattempo trattenuti sulla retribuzione della ricorrente in conseguenza della prevista sospensione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

- con ricorso depositato 19/1/2015 – Fasc. n. 115/15, notificato tramite posta certificata in data 3/2/2015 (agli atti con prot. 5841 del 12/1/2015) il Sig. G.S., Istruttore di Vigilanza, Cat. C categoria economica C1, ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Ravenna, Giudice del Lavoro per ottenere:
  - l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento prot. Ris. n. 126 del 5/12/2014 disposto dal Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro, con conseguente annullamento del provvedimento stesso;
  - la condanna nei confronti dell'Unione alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione del ricorrente in conseguenza della patita sospensione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

- che con atto di G.U. n. 58 del 26/83/2015 si è deliberato di resistere nei suddetti ricorsi al Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nei suddetti ricorsi innanzi al Tribunale civile di Ravenna – Giudice del Lavoro, mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Carlo Zoli – Via Mengolina n. 18 – Faenza – PI. 01276440391 -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015

Dato atto che il suddetto legale, interpellato, ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante, per ciascuna causa, a complessivi € 4.821,44, comprensivi di CPA 4% e IVA 22%, come da preventivo che si conserva agli atti, per un totale complessivo di € 9.642,88;

Atteso che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art.163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.";*

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto, pertanto, che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi il Tribunale Civile di Ravenna – Giudice del Lavoro in relazione alle seguenti cause:

- ricorso depositato il 19/1/2015 – Fasc. 129/2015, notificato tramite posta certificata in data 4/2/2015 (agli atti con prot. 4747 del 5/2/2015) con il quale la Sig.ra M.C., Istruttore di Vigilanza, Cat. C categoria economica C2, ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Ravenna, Giudice del Lavoro per ottenere:
  - l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento prot. ris. 125 del 5/12/2014 disposto dal Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento stesso;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015

- la condanna nei confronti dell'Unione alla restituzione degli importi eventualmente nel frattempo trattenuti sulla retribuzione della ricorrente in conseguenza della prevista sospensione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

- ricorso depositato 19/1/2015 – Fasc. n. 115/15, notificato tramite posta certificata in data 3/2/2015 (agli atti con prot. 5841 del 12/1/2015) con il quale il Sig. G.S., Istruttore di Vigilanza, Cat. C categoria economica C1, ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Ravenna, Giudice del Lavoro per ottenere:
  - l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento prot. Ris. n. 126 del 5/12/2014 disposto dal Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro, con conseguente annullamento del provvedimento stesso;
  - la condanna nei confronti dell'Unione alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione del ricorrente in conseguenza della patita sospensione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

- di incaricare nei giudizi in argomento, Prof. Avv. Carlo Zoli – Via Mengolina n. 18 – Faenza – PI. 01276440391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa complessiva, quantificabile nell'importo di € 9.642,88, sul bilancio 2014/2016 - annualità 2015, con riferimento e nei limiti delle prenotazioni di impegno n. 971/2015 e 972/2015 già assunte con atto di giunta dell'unione n. 58 del 26/3/2015, come da tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1-Miss:01-Prog:11-M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TRIBUNALE DI RAVENNA - GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTO DA DIPENDENTE M.C.	ZOLI CARLO,01276440391 , VIA MENGOLINA, 18,48018,FAENZA,RA ,., IBAN: IT	2015/971/1	€ 4.821,44	
IMP	Tit:1-Miss:01-Prog:11-M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DA DIPENDENTE G.S.	ZOLI CARLO,01276440391 , VIA MENGOLINA, 18,48018,FAENZA,RA ,., IBAN: IT	2015/972/1	€ 4.821,44	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis del Tuel;

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

(Dott.ssa Valeria Villa)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Valeria Villa il 31/03/2015 18.13.00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Determina: 2015 / 264 del 31/03/2015
Prot.: 2015 / 13104 del 01/04/2015